

# Lavoratrici dei servizi domestici e familiari: flessibilità del congedo di maternità

*In favore delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari è possibile riconoscere la flessibilità del congedo di maternità di cui all'art. 20, Dlgs n. 151/2001 (Tu della maternità/paternità). Lo precisa l'Inps con messaggio n. 1621 del 22 maggio 2008, in seguito a richieste di chiarimenti sulla materia. A tal proposito, viene ribadito che per l'accoglimento delle domande è necessario e sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza.*

*La norma citata prevede che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.*

*È da ricordare, precisa l'Inps, che l'art. 62 del citato Testo unico, nel disciplinare la tutela della maternità nel lavoro domestico, rinvia espressamente all'art. 16 che, a sua volta, fa salva la norma sulla flessibilità di cui al successivo art. 20. Tale ultima disposizione pertanto, seppur non espressamente richiamata dall'art. 62, risulta comunque estensibile alle lavoratrici contemplate nella suddetta norma in forza di un rinvio di secondo grado.*

*Tenuto conto che le lavoratrici domestiche hanno diritto all'indennità di maternità subordinatamente al requisito contributivo di cui all'art. 4, Dpr n. 1403/1971 - 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo di maternità ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la data suddetta - viene rilevato che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza, in ragione della flessibilità, è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto ai fini erogativi in argomento.*

*Nel caso in cui la lavoratrice domestica si avvalga dell'opzione in esame, permanendo validamente al lavoro durante l'ottavo mese, il periodo da prendere a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo risulterà coincidente con i 24 o i 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo «flessibile» richiesto dall'interessata, anziché con la data di inizio del periodo di congedo «ordinario».*

**Aldo Forte**

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito alla riconoscibilità in favore delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari della flessibilità del congedo di maternità di cui all'art. 20, Dlgs n. 151/2001 (Tu della maternità/paternità).

Nel ribadire che ai fini dell'accoglimento delle domande di flessibilità è necessario e sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza (v. messaggio n. 013279 del 25.5.2007), si precisa che le lavoratrici del settore in questione possono avvalersi della flessibilità del congedo di maternità.

L'art. 62 del citato Testo unico, in particolare, nel disciplinare la tutela della maternità nel lavoro domestico, rinvia in modo espresso all'art. 16 che, a sua volta, fa salva la norma sulla flessibilità di cui al successivo art. 20.

Tale ultima disposizione, pertanto, seppur non espressamente richiamata dall'art. 62, risulta comunque estensibile alle lavoratrici contemplate nella suddetta norma in

**Inps - Messaggio 22 maggio 2008, n. 11621**

**Oggetto:** Flessibilità e lavoro domestico. Precisioni

forza di un rinvio di secondo grado.

Tenuto conto che le lavoratrici di cui trattasi hanno diritto all'indennità di maternità subordinatamente al requisito contributivo di

cui all'art. 4, Dpr n. 1403 del 31.12.1971 (52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo di maternità ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la data suddetta), si fa presente che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza, in ragione della flessibilità, è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto ai fini erogativi di interesse.

Laddove la lavoratrice domestica si avvalga dell'opzione in esame permanendo validamente al lavoro durante l'ottavo mese, il periodo da prendere a riferimento per l'accertamento del suindicato requisito contributivo risulterà pertanto coincidente con i 24 o i 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo «flessibile» richiesto dall'interessata, anziché con la data di inizio del periodo di congedo «ordinario».